



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

APPROVAZIONE REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI.

L'anno duemilatredici, addì sette del mese di marzo alle ore 18.45 nella sala delle adunanze.

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati in seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

MAFFI ALBERTO	SINDACO	Presente
BELOTTI MANUEL	CONSIGLIERE	Presente
BELOTTI GIOVANNI	CONSIGLIERE	Presente
RIVELLINI ALEX ANGELO	CONSIGLIERE	Presente
PALTENGGHI CARLO	CONSIGLIERE	Presente
MANENTI ALESSANDRO	CONSIGLIERE	Presente
VOLPI GABRIELLA	CONSIGLIERE	Presente
DONGHI GIANLUIGI	CONSIGLIERE	Presente
MAFFI CRISTINA	CONSIGLIERE	Presente
BELOTTI CLAUDIO	CONSIGLIERE	Assente
PORTA ANTONIO	CONSIGLIERE	Presente
BELOTTI TIZIANO	CONSIGLIERE	Presente
PINESSI MERI ANNUNZIATA	CONSIGLIERE	Assente
	Totale Presenti	11
	Totale Assenti	2

Partecipa il Segretario comunale Dr.ssa **Carla Cordioli** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Maffi Alberto** - Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 3 del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito in legge 7 dicembre 2012, n. 213, rubricato "*Rafforzamento dei controlli in materia di enti locali*";

Considerato che, in forza del comma 1, lett. d), del sopraccitato articolo viene riformulato l'art. 147 del D.Lgs. 267/2000 e introdotti, nel medesimo testo unico, gli articoli 147 bis, 174 ter, 147 quater e 147-quinquies, come di seguito testualmente riportati:

«Art. 147. - (*Tipologia dei controlli interni*). - 1. *Gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, individuano strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.*

2. *Il sistema di controllo interno è diretto a:*

a) *verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati;*

b) *valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti;*

c) *garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno, mediante l'attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario, nonché l'attività di controllo da parte dei responsabili dei servizi;*

d) *verificare, attraverso l'affidamento e il controllo dello stato di attuazione di indirizzi e obiettivi gestionali, anche in riferimento all'articolo 170, comma 6, la redazione del bilancio consolidato, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli organismi gestionali esterni dell'ente;*

e) *garantire il controllo della qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni, con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'ente.*

3. *Le lettere d) ed e) del comma 2 si applicano solo agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti in fase di prima applicazione, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015.*

4. *Nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, gli enti locali disciplinano il sistema dei controlli interni secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, anche in deroga agli altri principi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni. Partecipano all'organizzazione del sistema dei controlli interni il segretario dell'ente, il direttore generale, laddove previsto, i responsabili dei servizi e le unità di controllo, laddove istituite.*

5. *Per l'effettuazione dei controlli di cui al comma 1, più enti locali possono istituire uffici unici, mediante una convenzione che ne regoli le modalità di costituzione e di funzionamento.*

Art. 147-bis. - (*Controllo di regolarità amministrativa e contabile*). - 1. *Il controllo*



di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. Il controllo contabile è effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria.

2. Il controllo di regolarità amministrativa è inoltre assicurato, nella fase successiva, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente, sotto la direzione del segretario, in base alla normativa vigente. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento.

3. Le risultanze del controllo di cui al comma 2 sono trasmesse periodicamente, a cura del segretario, ai responsabili dei servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione, e al consiglio comunale.

Art. 147-ter. - (Controllo strategico). - 1. Per verificare lo stato di attuazione dei programmi secondo le linee approvate dal Consiglio, l'ente locale con popolazione superiore a 100.000 abitanti in fase di prima applicazione, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015 definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, metodologie di controllo strategico finalizzate alla rilevazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti, degli aspetti economico-finanziari connessi ai risultati ottenuti, dei tempi di realizzazione rispetto alle previsioni, delle procedure operative attuate confrontate con i progetti elaborati, della qualità dei servizi erogati e del grado di soddisfazione della domanda espressa, degli aspetti socio-economici. L'ente locale con popolazione superiore a 100.000 abitanti in fase di prima applicazione, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015 può esercitare in forma associata la funzione di controllo strategico.

2. L'unità preposta al controllo strategico, che è posta sotto la direzione del direttore generale, laddove previsto, o del segretario comunale negli enti in cui non è prevista la figura del direttore generale, elabora rapporti periodici, da sottoporre all'organo esecutivo e al consiglio per la successiva predisposizione di deliberazioni consiliari di ricognizione dei programmi.

Art.147-quater (Controlli sulle società partecipate non quotate). - 1. L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili.

2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.

3. Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il



bilancio dell'ente.

4. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti in fase di prima applicazione, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate partecipate dagli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

Art. 147-quinquies. - (Controllo sugli equilibri finanziari). - 1. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione e il coordinamento del responsabile del servizio finanziario e mediante la vigilanza dell'organo di revisione, prevedendo il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del direttore generale, ove previsto, del segretario e dei responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità.

2. Il controllo sugli equilibri finanziari è disciplinato nel regolamento di contabilità dell'ente ed è svolto nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, e delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nonché delle norme di attuazione dell'articolo 81 della Costituzione.

3. Il controllo sugli equilibri finanziari implica anche la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente in relazione all'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni.»;

Visto l'art. 3, comma 2, del sopraccitato decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174 che testualmente dispone:

2. Gli strumenti e le modalità di controllo interno di cui al comma 1, lettera d), sono definiti con regolamento adottato dal Consiglio e resi operativi dall'ente locale entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dandone comunicazione al Prefetto ed alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Decorso infruttuosamente il termine di cui al periodo precedente, il Prefetto invita gli enti che non abbiano provveduto ad adempiere all'obbligo nel termine di sessanta giorni. Decorso inutilmente il termine di cui al periodo precedente il Prefetto inizia la procedura per lo scioglimento del Consiglio ai sensi dell'articolo 141 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.

Atteso che, nonostante l'art. 147 comma 2 del d.lgs. 267/200, come novellato, prescriva la regolamentazione, per i comuni con popolazione inferiore ai 100.000 abitanti, dei soli controlli di cui alle lettere a), b), c) del comma 1 del medesimo articolo, l'art. 147 ter sopra riportato, al comma 1, esclude espressamente dal suo campo di applicazione i comuni con popolazione inferiore ai 100.000 abitanti;

Ritenuto pertanto, in ottemperanza all'art. 3, comma 2, del d.l. 174/2012, di dover disciplinare con regolamento consigliare le seguenti tipologie di controllo:



- controllo di regolarità amministrativa: finalizzato a garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa (art. 147, comma 1, e art. 147-bis D. Lgs. 18/08/2000 n. 267);
- controllo contabile: finalizzato a garantire la regolarità contabile degli atti attraverso gli strumenti del visto attestante la copertura finanziaria e del parere di regolarità contabile (art. 147, comma 1, e art. 147-bis D. Lgs. 18/08/2000 n. 267);
- controllo di gestione: finalizzato a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa ed ottimizzare il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate e tra risorse impiegate e risultati (art. 147, comma 2, lett. a), D. Lgs. 18/08/2000 n. 267);
- controllo sugli equilibri finanziari: finalizzato a garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno (art. 147, comma 2, lett. c) e art. 147-quinquies D.Lgs. 18/08/2000 n. 267);

Visto lo schema di regolamento all'uopo predisposto, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Dato atto che :

- con delibera di G.C. n. 80 del 25.06.2008 del Comune di Castelli Calepio, ente Capofila, sono state conferite le funzioni di Vicesegretario comunale alla Dott.ssa Cordioli Carla Istruttore Direttivo Amministrativo cat.giur.D1 e Responsabile del Settore Amministrativo, essendo in possesso del titolo di studio e delle capacità personali e professionali necessarie per rivestire il ruolo di Vice Segretario comunale,
- con delibera di G.C. n.106 del 27.07.2009 del Comune di Castelli Calepio tali funzioni sono state riconfermate dalla nuova Amministrazione;

Vista la delibera ex AGES n.175/2004 in base alla quale ciascuno dei Comuni convenzionati può individuare un Vicesegretario tra quelli già nominati negli Enti convenzionati e che quindi deve essere previsto un unico sostituto nell'ipotesi di assenza, o impedimento del titolare;

Richiamata la delibera di G.C. n.65 del 29.11.2012 con la quale sono state conferite anche per il Comune di Gandosso le funzioni di Vicesegretario comunale alla dott.ssa Cordioli Carla;

Sentita la relazione del Vice Segretario, dott.ssa Carla Cordioli, che illustra sinteticamente il regolamento in oggetto;

Si apre il dibattito:

il Consigliere Porta Antonio chiede ed ottiene chiarimenti dal Vice Segretario Comunale in merito al controllo di gestione;

il Consigliere Belotti Tiziano chiede all'Amministrazione Comunale un incontro con i Consiglieri, il Ragioniere ed il Segretario per capire concretamente che cosa cambia con l'approvazione di questo regolamento;



Visto lo statuto comunale;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni, recante:
«Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286;

Preso atto dei pareri sopra espressi ai sensi dell'art. 49 e dell'attestazione di cui all'art. 151 - 4° comma – del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;

Tutto ciò premesso,

con voti espressi nelle forme di legge e secondo le disposizioni del vigente Statuto, la votazione avviene nel modo seguente:

- consiglieri presenti e votanti n. 11,
- voti favorevoli n.11,
- voti contrari n.0,
- voti astenuti n.0;

DELIBERA

- 1) Di approvare, in applicazione delle norme richiamate in narrativa, il **REGOLAMENTO COMUNALE DEI CONTROLLI INTERNI** allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale e che si compone di n. 22 articoli;
- 2) Di trasmettere tale regolamento al Prefetto ed alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
- 3) Di dichiarare la presente deliberazione, riconosciutane l'urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000, con separata votazione unanime favorevolmente espressa in conformità alle vigenti disposizioni statutarie che dà il seguente risultato:
 - consiglieri presenti e votanti n. 11,
 - voti favorevoli n.11,
 - voti contrari n.0,
 - voti astenuti n.0.



Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e delle disposizioni dello Statuto del Comune, il sottoscritto, Vice Segretario Comunale data l'assenza del Segretario Comunale, ha espresso *PARERE FAVOREVOLE* sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione che ha determinato l'adozione del presente provvedimento, come risulta dal relativo fascicolo.

Gandosso addì 07.03.2013

Il Vice Segretario Comunale
f.to Dr.ssa Carla Cordioli

Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e delle disposizioni dello Statuto del Comune, il sottoscritto, in qualità di responsabile del servizio finanziario, ha espresso *PARERE FAVOREVOLE* sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione che ha determinato l'adozione del presente provvedimento, come risulta dal relativo fascicolo e ne attesta la copertura finanziaria.

Gandosso addì 07.03.2013

Il Ragioniere Comunale
f.to Gianpietro Maffi



COMUNE DI GANDOSSO
DELIBERAZIONE n 2 del 07.03.2013

COPIA
CONSIGLIO COMUNALE

IL PRESIDENTE
(F.to Dott. Alberto Maffi)

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dott.ssa Carla Cordioli)

PUBBLICAZIONE
(Art. 124 D. Lgs. 18/8/2000, n. 267)

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs 18/8/2000, n. 267, è stata affissa in copia all'Albo Pretorio il giorno 12.03.2013 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi.

Gandosso, 12.03.2013

Il Vice Segretario Comunale
F.to Dott. ssa Carla Cordioli

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE per uso amministrativo
Gandosso, 12.03.2013

Il Segretario Comunale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimi, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio senza riportare, entro dieci giorni dall'affissione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, 3° comma del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Gandosso,

Il Vice Segretario Comunale
Dott.ssa Carla Cordioli